

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 17/03/00 con la quale veniva fornito indirizzo per l'affidamento del servizio di autocontrollo HACCP;

RICORDATO che il servizio di refezione scolastica è stato attivato sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado di Cavaso del Tomba e che, quindi, dovranno essere previste delle analisi sui locali e sui prodotti destinati agli alunni dei due plessi scolastici;

RILEVATO che risulta opportuno procedere all'affidamento del servizio di analisi per il controllo igienico degli alimenti previsto dal piano di autocontrollo HACCP anche per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Nuovi Servizi sas di Conegliano con sede in viale Italia 202/H – 31015 CONEGLIANO (TV), P.I. 03522550262 (prot. n. 7015 del 30.08.2016), che offre il servizio di analisi per il controllo igienico degli alimenti previsto dal piano di autocontrollo HACCP per l'anno scolastico 2016/2017, al prezzo di € 945,00 + I.V.A complessivamente per la mensa della scuola primaria e per la mensa della scuola secondaria di primo grado;

RICORDATO che la stessa ditta ha redatto il piano di autocontrollo HACCP per il servizio di refezione scolastica dei due plessi scolastici;

DATO ATTO che è possibile esprimere un elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in quanto la ditta suddetta ha eseguito il precedente servizio a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

ATTESTATO dal Responsabile dell'Area Amministrativa, mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale, che il prezzo della ditta Nuovi Servizi sas di Conegliano (TV) è congruo in relazione al servizio da eseguire;

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 95/2012 come convertito con Legge n. 135/2012;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 ed, in particolare, l'articolo 1 commi 449 e 450 in relazione ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 possono avvalersi di convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e, comunque, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, comma 1, in relazione al quale:

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, comma 1, in relazione al quale:

“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, comma 2 lettera a), in relazione al quale:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO l'articolo 37 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, comma 1, in relazione al quale:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

CONSIDERATO che l'importo preventivato della fornitura è inferiore ad euro 1.000,00 e, dunque, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 502 della legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, è possibile procedere ad acquisizione al di fuori di Consip e del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). L'articolo 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 così, infatti, testualmente dispone:

“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e»”;

DATO ATTO, peraltro, che il servizio di cui sopra non è attualmente disponibile nel Mercato Elettronico;

RITENUTO, quindi, di affidare l'esecuzione del servizio alla Ditta Nuovi Servizi sas di Conegliano con sede in viale Italia 202/H – 31015 CONEGLIANO (TV), P.I. 03522550262 (prot. n. 7015 del 30.08.2016) mediante affidamento diretto di cui all'articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed in applicazione dell'articolo 1 comma 502 della legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, giusto preventivo acquisito al protocollo comunale al numero 7015 del 30.08.2016 alle seguenti condizioni economiche: € 945,00 iva esclusa;

ACCERTATO che la ditta sopra citata ha presentato l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria ed, in particolare, l'articolo 3;

RICHIAMATE, altresì, le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le quali sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010;

DATO ATTO che in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

“a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

RITENUTO, conseguentemente, di stabilire che:

a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è il servizio di analisi per il controllo igienico degli alimenti per la refezione scolastica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Cavaso del Tomba;

b) all'affido della fornitura si provvederà, quindi, mediante procedura negoziata direttamente ai sensi

dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

c) il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio posto che il servizio di mensa è già attivo dal settembre scorso, l'economicità della procedura, nonché il disposto dell'art. 36 medesimo che consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni nello stesso richiamate;

VISTO l'articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICHIAMATO l'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui *“(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 in relazione al quale: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”*;

VISTO l'articolo 14 del medesimo D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 che, testualmente, prevede: *“1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.*

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. *Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.*

5. *Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale”;*

RICHIAMATO l'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 secondo il quale: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;*

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 19 in data 23/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 18 in data 23/05/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018;

ATTESO che con delibera di Giunta comunale numero 66 del 29.07.2016 è stato approvato il Piano della performance 2016-2018, assegnando le risorse ai Responsabili di Area;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di dare atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e dall'articolo 1 comma 502 della legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, giusto preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 7015 in data 30.08.2016, il servizio di analisi previsto dal piano di autocontrollo HACCP, come descritto in premessa, relativo all'anno scolastico 2016/2017 alla Ditta Nuovi Servizi sas di Conegliano con sede in viale Italia 202/H – 31015 CONEGLIANO (TV), P.I. 03522550262, pari ad un totale di Euro 1.152,90 IVA compresa 22%;
3. di impegnare a favore della ditta Nuovi Servizi Sas di Conegliano la sopradescritta somma al cap. 103205/U "Spese per mensa scolastica" come segue:
 - per Euro 340,38 sul Bilancio di Previsione 2016-2018 esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità;
 - per Euro 812,52 sul Bilancio di Previsione 2016-2018 esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z291BCB088**. La Ditta dovrà riportare nella fattura il numero dell'impegno ed il Codice Identificativo Gara (CIG);
5. di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile per Euro 340,38 nell'esercizio 2016 e per Euro 812,52 nell'esercizio 2017;
6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto, altresì, che la spesa in oggetto verrà liquidata previa verifica del servizio reso e su presentazione di idonea documentazione di spesa;
8. di dare atto, infine, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'erario secondo le modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;

10. di disporre la consegna, alla ditta affidataria, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e ove è reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavaso del Tomba, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo D.P.R.;

11. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell'apposita sotto sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione di quanto disciplinato, in particolare, dall'articolo 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e dell'articolo 1 comma 32 della Legge n. 190 del 06.11.2012;

12. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.